

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAROLLO, MAZZEI, ARCUDI, RUSSO Arcangelo e SPIGAROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1972

Costituzione presso l'Università di Palermo di un Istituto di storia e filosofia intitolato al professor Santino Caramella

ONOREVOLI SENATORI. — L'Università di Palermo vanta, come è noto, una notevole tradizione di attività scientifica nel campo degli studi storici e filosofici.

Per lunghi anni al centro di questa attività, cui si sono interessati ed hanno contribuito studiosi italiani e stranieri, è emerso per autorevolezza di pensiero e di impegno di ricerca il prof. Santino Caramella.

I suoi rapporti con Piero Gobetti, Benedetto Croce, Giovanni Gentile e tutti gli intellettuali più in vista della prima metà del secolo ci dicono quanto meritoria sia l'intestazione dell'Istituto al suo nome.

L'esperienza così interessante di questi ultimi anni conferma d'altra parte la convinzione sulla necessità di sviluppare e non disperdere o far morire di consunzione l'attività promozionale d'incontri e di ricerche

fra studiosi e giovani che ha dato frutti di grande rilievo.

Congressi internazionali di estetica dello spettacolo, conferenze, dibattiti che hanno mosso l'impegno di professori e di studenti di ogni parte d'Italia, hanno fatto dell'Università di Palermo un importante punto di riferimento di tutti gli intellettuali italiani e stranieri.

Per queste ragioni proponiamo la costituzione dell'Istituto, persuasi come siamo che solo così potrà essere garantita la prosecuzione dell'attività e, ormai, con un ordine e una tranquillità maggiori dal punto di vista organizzativo.

L'iniziativa, come ci sembra di avere dimostrato, non si esaurisce in un contesto provinciale o regionale, ma riflette un'esigenza di carattere nazionale e internazionale nel cui quadro essa s'innesta con prestigio per l'intera cultura italiana.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È istituito presso l'Università degli studi di Palermo l'Istituto superiore di storia e filosofia « Santino Caramella ».

L'Istituto si propone di promuovere lo sviluppo delle attività di studi e di ricerca relative alla storia del pensiero.

**Art. 2.**

L'Istituto si articola in tre sezioni:

- a) sezione storica;
- b) sezione estetica;
- c) sezione filosofica.

**Art. 3.**

L'attività dell'Istituto consisterà nella pubblicazione sistematica delle opere, edite e inedite, di Santino Caramella; nell'istituzione di una biblioteca specializzata in storia, storia della filosofia, filosofia teoretica e in estetica contemporanea; nella promozione e pubblicazione di studi e ricerca nell'ambito delle discipline dell'articolo 2; nella promozione di congressi scientifici e nell'istituzione di corsi di specializzazione in storia, storia della filosofia e in estetica.

**Art. 4.**

Organi dell'Istituto sono:

- a) il comitato;
- b) il presidente;
- c) il collegio dei sindaci.

Il comitato è composto dai titolari degli insegnamenti di storia medioevale, di storia moderna, di storia della filosofia, di filosofia teoretica e di estetica dell'Università di Palermo.

Al comitato spetta l'organizzazione e la direzione di quanto previsto dall'articolo 3.

Il comitato inoltre ha il compito di redigere ed approvare i bilanci preventivi e consuntivi dell'attività dell'Istituto, provvedere autonomamente all'amministrazione dei beni mobili ed immobili dell'Istituto, assumere il personale necessario al funzionamento dello stesso.

#### Art. 5.

Il presidente dell'Istituto è eletto a maggioranza dal comitato tra i suoi membri. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto e ne ha le firme.

In caso di assenza o impedimento, verrà sostituito dal membro più anziano per età del comitato.

#### Art. 6.

Il collegio dei sindaci è composto di tre membri: dal direttore amministrativo dell'Università di Palermo, che lo presiede; dall'intendente di finanza o da persona da lui delegata; da un magistrato della Corte dei conti.

Il collegio dei sindaci dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

#### Art. 7.

L'Istituto può istituire altre sedi o rappresentanze in Italia o all'estero con deliberare del comitato.

#### Art. 8.

Al conseguimento delle finalità previste dalla presente legge si provvede con uno stanziamento annuo di lire 100 milioni da corrispondersi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

È data facoltà all'Istituto di accettare lasciti o donazioni di enti pubblici o privati, di istituti o di persone, previo parere del comitato.

Art. 9.

L'Istituto entro il 31 marzo di ogni anno deve trasmettere al Ministero della pubblica istruzione una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con un relativo rendiconto finanziario e la relazione del collegio dei sindaci.

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno finanziario 1972 mediante riduzione di un corrispondente importo del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Il comitato provvederà ad emanare entro un mese dalla sua costituzione un regolamento interno dell'Istituto che sarà operante a seguito dell'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 12.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.